

**TABELLA 1 - DISPOSIZIONI COMUNI PER CIGO E CIGS:**

|  |  |
|--|--|
| Destinatari                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operai, Impiegati, Quadri, Intermedi</li> <li>- Sono esclusi i Dirigenti.</li> <li>- Novità: sono inclusi gli Apprendisti, solo se assunti con contratto professionalizzante, con le seguenti distinzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Solo CIGS, se l'azienda è destinataria esclusivamente di CigS in base all'inquadramento Inps , e perla sola causale di crisi aziendale.</li> <li>o Solo CIGO, se l'azienda è destinataria di entrambi gli strumenti, oppure solo di CIGO, in base all'Inquadramento Inps.</li> </ul> </li> </ul>  |
| Requisiti Destinatari                    | <p>Anzianità aziendale: i beneficiari devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Per le aziende che operano in appalti, l'anzianità di servizio tiene conto dell'intero periodo di impiego nell'attività appaltata.</p>  |
| Durata massima COMPLESSIVA (Cigo + Cigs) | <p>La durata massima di ricorso agli ammortizzatori sociali, sia CIGO che CIGS, conteggiati complessivamente, è prevista in 24 mesi per ciascuna unità produttiva, elevata a 30 per le imprese dell'edilizia ed affini, da valutare in un quinquennio mobile. I periodi di integrazione fruiti prima dell'entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015), non concorreranno al raggiungimento del limite di durata.</p> <p>Eccezione: Per favorire l'impiego di strumenti che favoriscano la riduzione dell'orario di lavoro, anziché la sospensione, ai fini della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi, e per intero per la parte eccedente.</p> |
| Misura                                   | <p>80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore ed il limite dell'orario contrattuale, con riferimento a ciascuna settimana.</p> <p>Tale importo subisce una riduzione derivante dall'applicazione dell'aliquota contributiva a carico degli apprendisti (attualmente pari al 5,84%).</p> <p>L'importo viene erogato sino al massimale di € 97171, se la retribuzione di riferimento è inferiore a 2.102,25, e sino al massimale di € 1.167,91 per retribuzioni superiori.</p>  |
| Contributo Addizionale                   | <p>Le aziende che presentano domanda di cassa integrazione salariale devono versare un contributo addizionale sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.</p> <p>La misura è la seguente (fortemente incrementata rispetto al passato):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9% fino a 52 settimane;</li> <li>- 12% oltre 52 e fino a 104 settimane;</li> <li>- 15% per periodi ulteriori.</li> </ul> <p>Sono esclusi dal contributo addizionale gli eventi oggettivamente non evitabili per CIGO (ad esempio alluvioni, intemperie stagionali, ecc.)</p>   |

**TABELLA 1 - DISPOSIZIONI COMUNI PER CIGO E CIGS:**

|   |  |
|---|--|
| <p>Riflessi in busta paga</p>                       | <p>Il pagamento del trattamento di cassa integrazione viene in genere effettuato direttamente dal datore di lavoro in busta paga, provvedendo poi a conguagliare le somme dalla contribuzione dovuta all'Inps.</p> <p>Nel caso di aziende che si trovino in serie e documentate difficoltà finanziarie, sarà possibile richiedere il pagamento a favore dei lavoratori direttamente dall'Inps, dopo aver ottenuto apposita autorizzazione.</p> <p>Ai lavoratori viene riconosciuto l'accredito figurativo dei periodi di cassa integrazione.</p> <p>Il trattamento di fine rapporto durante il periodo di cassa integrazione maturerà sempre a carico delle aziende, sia per la causale di CIGO che per la causale di CIGS, con esclusione della CIGS per contratti di solidarietà, con alcune particolarità (In passato per la cassa integrazione straordinaria il TFR che maturava nel periodo, per le aziende in crisi, veniva posto a carico dell'Inps).</p> |
| <p>Oneri per i lavoratori: il patto di servizio</p> | <p>Coloro che si trovino in sospensione a zero ore per cassa integrazione, oppure in regime di riduzione di orario pari o superiore al 50% di quello contrattuale, sono tenuti a partecipare alle iniziative per le politiche attive del lavoro. Dovranno quindi confermare la loro disponibilità a partecipare a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva dei lavoro o altre iniziative formative o di riqualificazione. Dovranno inoltre accettare congrue offerte di lavoro promosse dai servizi per l'impiego.</p> <p>In mancanza di adesione a tali iniziative, il beneficio della cassa integrazione sarà progressivamente decurtato fino alla totale decadenza.</p>  |